



17672/10

17592

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 08/01/2010

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GIUSEPPE PIZZUTI
- Dott. ANTONIO BEVERE
- Dott. GENNARO MARASCA
- Dott. SILVANA DE BERARDINIS
- Dott. STEFANO PALLA

- Presidente - SENTENZA N. 1
- Consigliere -
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 22989/2009
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) PAGLIETTI NICOLA N. IL 11/03/1965

avverso la sentenza n. 161/2005 CORTE APPELLO di ROMA, del 01/12/2008

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/01/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott.
GENNARO MARASCA
~~Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.~~
~~che ha concluso per~~

~~Udito, per la parte civile, l'Avv~~

~~Udit i difensor Avv.~~

Udito il Pubblico Ministero in persona del dottor Enrico Delehayé , che ha concluso per il rigetto del ricorso ;

Udito il difensore della parte civile avvocato Giovanna Mazza in sostituzione dell'avvocato Francesco Caroleo Grimaldi , che ha concluso per il rigetto del ricorso ;

Udito il difensore dell'imputato avvocato Pamela Luigi , che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata ;

La Corte di Cassazione osserva :

Paglietti Nicola , avvocato e collaboratore dello studio dell'avvocato Giuseppe Bisconti , nel commentare una nota inviata dall'ufficio contabilità alle segretarie, diceva a Sabatini Paola , addetta all'ufficio contabilità , *"basta , ho deciso , io con l'avvocato ci parlo , ci discuto , non sono come la Pagnoni – altro avvocato dello studio – che dice sempre "sì avvocato ...certo avvocato" . Bisconti è un pazzo , vuole restare circondato da leccaculo , bene ci resti pure"* ; il Paglietti mimava con la lingua l'espressione *leccaculo* .

La frase era ascoltata anche da Cudia Giuseppe , capo dell'ufficio contabilità , e veniva riferita all'avvocato Bisconti dalla Sabatini con un lettera .

All'esito del procedimento di primo grado , iniziato su querela del Bisconti , il Tribunale di Roma , con sentenza emessa in data 16 luglio 2004 , assolveva Nicola Paglietti dal delitto di diffamazione ascrittogli perché il fatto non sussiste

sul presupposto che fosse più credibile la versione dei fatti fornita dal teste Cudia, secondo il quale la frase incriminata venne pronunciata in termini ipotetici dall'imputato che , comunque , intendeva criticare , seppure in modo assai polemico , l'organizzazione dello studio .

La Corte di Appello di Roma , con sentenza emessa in data 1 dicembre 2008 , riteneva , invece , maggiormente attendibile la Sabatini Paola , escludeva che la frase fosse ipotetica ed affermava la portata diffamatoria della frase ed in particolare dell'epiteto *pazzo* .

La Corte , pertanto , dichiarava non doversi procedere nei confronti del Paglietti per essere estinto il reato per prescrizione e condannava l'imputato al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile , danni da liquidarsi in separata sede .

Con il ricorso per cassazione Nicola Paglietti deduceva :

- 1) la violazione degli articoli 125 comma III e 546 comma I c.p.p. ed il vizio di motivazione perché apoditticamente era stata ritenuta dalla Corte di merito più attendibile , o meglio più obiettiva , la Sabatini ;
- 2) la violazione dell'articolo 595c.p. non essendo sussistenti gli elementi costitutivi del delitto contestato sia perché la intera frase non era riferibile al Bisconti , sia perché la stessa non era idonea a ledere la reputazione della parte lesa , essendo il termine *pazzo* oramai di uso comune . Inoltre il ricorrente poneva in evidenza che non era cosciente di comunicare con più persone e lamentava che sul punto la motivazione fosse carente .



I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da Paglietti Nicola sono fondati .

La ricostruzione dei fatti è pacifica : l'avvocato Paglietti da tempo discuteva con l'avvocato Bisconti la organizzazione dello studio , del quale era titolare lo stesso Bisconti e del quale il Paglietti faceva parte , contestando in particolare , spesso con frasi assai vivaci , la organizzazione di tipo troppo burocratico dello studio professionale .

Avendo appreso della esistenza di una nota dell'Ufficio contabilità che non condivideva il Paglietti pronunciò la frase riportata nel capo di imputazione alla presenza di due dipendenti dello studio .

Orbene , se tali sono i fatti , non appare rilevante stabilire se la frase sia stata pronunciata in termini ipotetici o assertivi , dal momento che , se le espressioni usate avessero valore diffamatorio , sarebbero , comunque , perseguibili penalmente .

L'esame puntuale della frase incriminata induce a ritenere , come ha fatto il giudice di primo grado , che la volgare espressione *leccaculo* fosse rivolta ai colleghi di studio del Paglietti , ed in particolare all'avvocatessa Pagnoni , sempre prona a qualsivoglia direttiva del capo dello studio avvocato Bisconti .

La fondatezza di tale ricostruzione è dimostrata dal fatto che il Paglietti precisò che , contrariamente ai suoi colleghi , lui con il Bisconti ci parlava e ci discuteva e non diceva subito sì alle sue direttive .



Le persone offese e diffamate da siffatta espressione andrebbero , pertanto , individuate nei colleghi del Paglietti , che non si sono , però , querelati , e non nel Bisconti , al quale la volgare espressione non era assolutamente riferita .

Il Paglietti , continuando nella sua invettiva , aveva affermato che il Bisconti era un *pazzo* a circondarsi di *leccaculo* , o , per dirla in termini meno volgari , di *signorsì* .

Il concetto appare del tutto chiaro : colui il quale non accetta le critiche , anche le più severe , dei suoi collaboratori e si circonda di persone che , per quieto vivere, non contestano alcuna decisione , avrà scarsi strumenti per dotarsi di una efficiente organizzazione ; la critica e la discussione approfondita consentirebbero , invece , di affrontare e risolvere meglio i vari problemi che si pongono nella conduzione di una azienda , di piccole o grandi dimensioni che essa sia .

Si può o meno condividere l'assunto , ma non vi è dubbio che questo sia il significato della aspra critica rivolta dal Paglietti al Bisconti .

La diffamazione , quindi , consisterebbe nell'aver rivolto al capo dello studio il termine *pazzo* proprio perché si era circondato di *signorsì* che lo avrebbero portato alla rovina .

Orbene tale termine è di sicuro inelegante e riassume in modo rozzo il pensiero di chi la pronuncia , ma di sicuro non ha valenza diffamatoria , essendo entrato nel linguaggio parlato di uso comune come i termini *scemo e cretino* .

Quando tali termini vengano usati nelle discussioni , spesso accese , che si svolgono tra colleghi in ambito lavorativo e/o sindacale aventi ad oggetto temi concernenti la organizzazione del lavoro e/o l'adozione di particolari iniziative

che possano aumentare la produttività dell'Ufficio e rendere più agevole e meno burocratizzata l'attività degli addetti , finiscono con l'avere un significato rafforzativo del concetto espresso ed evocativo delle gravi conseguenze che si potrebbero verificare in caso di non accettazione delle critiche e dei consigli .

L'espressione *pazzo* , pertanto , ha finito con il perdere , nel caso di specie , la sua valenza offensiva per divenire espressione , sintetica ed efficace , rappresentativa di una conduzione scorretta dell'ufficio , che non potrà che portare alla rovina dello stesso .

E' certamente disdicevole e poco corretto che in una discussione di lavoro , che per affrontare con esiti positivi un problema dovrebbe essere pacata e serena , si usino termini che possano essere irritanti e poco rispettosi per l'interlocutore e , quindi , controproducenti , perché evidentemente la forte polemica non consente di trovare soluzioni condivise , ma si deve escludere che essi siano tali da superare la soglia del penalmente rilevante (vedi anche Cass. , n. 16780 del 23 aprile 2008) .

La esclusione della valenza diffamatoria della espressione usata , tenuto conto delle modalità con cui essa è stata pronunciata e delle finalità propostesi dal Paglietti di manifestare in modo chiaro e polemico il proprio dissenso rispetto a scelte organizzative dello studio professionale del quale faceva parte , impongono l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato .



P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato .

Così deliberato in Camera di consiglio , in Roma , in data 8 gennaio 2010

IL PRESIDENTE



Il Consigliere estensore



Depositata in Cancelleria
Roma, li7.MAG.2010..



IL CANCELLIERE

Carmela Lanzuise

